



DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (MONTI)
dal Ministro degli affari esteri (TERZI DI SANT'AGATA)
e dal Ministro della difesa (DI PAOLA)
di concerto con il Ministro della giustizia (SEVERINO DI BENEDETTO)
e con il Ministro dell'economia e delle finanze (MONTI)**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MAGGIO 2012

Conversione in legge del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 58, recante disposizioni urgenti per la partecipazione italiana alla missione di osservatori militari delle Nazioni Unite, denominata *United Nations Supervision Mission in Syria* (UNSMIS), di cui alla Risoluzione 2043 (2012), adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Analisi tecnico-normativa	»	9
Relazione tecnica	»	16
Disegno di legge	»	36
Testo del decreto-legge	»	37

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente decreto-legge prevede disposizioni volte ad assicurare la partecipazione italiana alla missione di osservatori militari delle Nazioni Unite, denominata *United Nations Supervision Mission in Syria* (UNSMIS), di cui alla risoluzione RES 2043 (2012), adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite il 21 aprile 2012. La missione ha il compito di monitorare e supportare la piena attuazione della proposta dell'Inviato speciale congiunto delle Nazioni Unite e della Lega dei Paesi arabi, Kofi Annan, accettata dal Governo siriano, annessa alla risoluzione RES 2042 (2012), approvata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite il 14 aprile 2012. Tale proposta prevede che si ponga immediatamente fine a qualsiasi violenza e violazione dei diritti umani, sia assicurato l'accesso degli aiuti umanitari in tutte le zone interessate dal conflitto, sia agevolata la transizione politica a guida siriana verso un sistema politico democratico e pluralista, che rispetti l'uguaglianza dei cittadini a prescindere da affiliazioni politiche, etniche e religiose. La citata risoluzione 2043 (2012) prevede l'iniziale dispiegamento di trecento osservatori militari non armati e di una adeguata componente civile, per un periodo iniziale di novanta giorni.

Il provvedimento è composto di tre articoli. In particolare, l'articolo 1, comma 1, autorizza, a decorrere dal 14 maggio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa per la partecipazione di personale militare alla missione UNSMIS. I costi della missione sono stati quantificati considerando la presenza media di dieci militari per un periodo che comprende l'intera restante parte del corrente anno finanziario, tenuto conto che la stessa risoluzione 2043 (2012), nel prevedere la

missione per un periodo iniziale di novanta giorni, già considera la possibilità di successivi aggiornamenti delle relative previsioni a seguito dei rapporti che il Segretario generale dovrà presentare al Consiglio ogni quindici giorni. Tanto si è inteso prevedere, al fine di evitare la reiterazione del presente decreto-legge, qualora, come sembra assolutamente probabile, la missione venga prolungata.

Il comma 2 dell'articolo 1 stabilisce, mediante rinvio, le disposizioni da applicare al personale impiegato nella missione.

In particolare, il comma 2, lettera *a*), rinvia alle disposizioni di cui all'articolo 3, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 9, della legge 3 agosto 2009, n. 108, disponendo, altresì, che l'indennità di missione da corrispondere al personale sia calcolata, nella misura intera incrementata del 30 per cento se non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti, con riferimento alla diaria prevista per Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman (il riferimento a tale diaria è previsto anche per il personale impiegato nelle missioni *International Security Assistance Force - ISAF*, in Afghanistan, e *United Nations Interim Force in Lebanon - UNIFIL*, in Libano). Le disposizioni della legge n. 108 del 2009, a cui è fatto rinvio, prevedono:

– articolo 3, comma 1: trattamento economico accessorio da erogare al personale che partecipa alle missioni, consistente nella corresponsione dell'indennità di missione, di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, secondo misure percentuali calcolate sulle diarie previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13 gennaio 2003 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 3 marzo 2003);

- articolo 3, comma 2: non applicazione all'indennità di missione della riduzione del 20 per cento stabilita dall'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

- articolo 3, comma 4: corresponsione ai militari impiegati nelle missioni internazionali dell'indennità di impiego operativo in misura uniforme, pari, per il personale militare in servizio permanente e per i volontari in ferma breve trattenuti in servizio e per i volontari in rafferma biennale, al 185 per cento dell'indennità operativa di base di cui all'articolo 2, primo comma, della legge 23 marzo 1983, n. 78, e, per i volontari in ferma prefissata, a euro 70. L'indennità in parola, se più favorevole, sostituisce le indennità di impiego operativo, ovvero l'indennità pensionabile, corrisposte ai militari secondo misure differenziate in ragione delle diverse condizioni di impiego in cui il personale di ciascuna Forza armata è chiamato abitualmente ad operare, come previsto dalla legge 23 marzo 1983, n. 78 (gli importi delle diverse indennità operative sono stati aggiornati nel tempo dai provvedimenti di concertazione relativi al trattamento economico del personale militare in servizio permanente e, per i volontari in ferma, dalle leggi 5 luglio 1986, n. 342 e 8 agosto 1990, n. 231). L'uniformità della misura prevista trova giustificazione nella considerazione che i militari inseriti nei contingenti impiegati nelle missioni operano in condizioni di rischio e di disagio sostanzialmente simili. A tale indennità e al servizio prestato si applicano, rispettivamente, il trattamento fiscale di cui all'articolo 51, comma 6, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e previdenziale di cui all'articolo 19, primo comma, del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973;

- articolo 3, comma 5: trattamento economico complessivo da erogare nei casi in cui l'ONU, nell'ambito delle missioni internazionali, attribuisce al personale militare incarichi di vertice tramite contratti individuali, che regolano il rapporto degli interessati con la stessa organizzazione, nonché i compiti sulla catena di comando multinazionale. La disposizione stabilisce che qualsivoglia retribuzione corrisposta dall'ONU allo stesso titolo sia versata all'amministrazione, al netto delle ritenute, fino alla concorrenza dell'importo corrispondente alla somma dei trattamenti nazionali (fisso e continuativo, per indennità di missione ai sensi del comma 1, per vitto e alloggio, e così via) percepiti dagli interessati, al netto delle ritenute. Da tale compensazione sono esclusi indennità e rimborsi corrisposti dall'ONU per i servizi occasionali fuori sede, comandati autonomamente dalla stessa organizzazione internazionale;

- articolo 3, comma 6: valutazione dei periodi di comando, attribuzioni specifiche, servizio e imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, presso comandi, unità, reparti ed enti costituiti per lo svolgimento delle missioni internazionali, ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti per l'avanzamento al grado superiore dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate ai decreti legislativi 30 dicembre 1997, n. 490, e 5 ottobre 2000, n. 298, e successive modificazioni (ora articoli 1103, 1107, 1111, 1115, 1119, 1123, 1127, 1135, 1140, 1144, 1148, 1152, 1156, 1160, 1164, 1168, 1172, 1176, 1180, 1184, 1188, 1192, 1197, 1201, 1205, 1209, 1213, 1217, 1221, 1225, 1230 e 1235 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66);

- articolo 3, comma 9: richiamo di talune disposizioni previste dal decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, per la disciplina da applicare al perso-

nale impiegato nelle missioni internazionali. In particolare, le disposizioni richiamate del decreto-legge n. 451 del 2001 prevedono:

articolo 2, commi 2 e 3: corresponsione dell'indennità anche nei periodi di riposo e recupero fruiti dal personale in costanza di missione, analogamente a quanto previsto dal decreto-legge 19 luglio 2001, n. 294, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 agosto 2001, n. 339, nonché, ai fini della corresponsione dell'indennità, equiparazione dei volontari in ferma breve e in ferma prefissata delle Forze armate ai volontari di truppa in servizio permanente, essendo tali categorie di personale in possesso di analogo stato giuridico e impiegati negli stessi compiti;

articolo 3: trattamento assicurativo e pensionistico nei casi di decesso e invalidità per causa di servizio e disposizioni da applicare nei casi di infermità contratta in servizio. In particolare, viene attribuito il trattamento assicurativo di cui alla legge 18 maggio 1982, n. 301, con l'applicazione del coefficiente previsto dall'articolo 10 della legge 26 luglio 1978, n. 417, ragguagliando il massimale minimo al trattamento economico del personale con il grado di sergente maggiore o grado corrispondente. Nei casi di decesso e di invalidità per causa di servizio è prevista l'applicazione, rispettivamente, dell'articolo 3 della legge 3 giugno 1981, n. 308 (ora, articoli 1897 e 2183 del citato codice dell'ordinamento militare), e delle disposizioni in materia di pensione privilegiata ordinaria, previste dal testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. È, inoltre, disposto il cumulo del trattamento previsto per i casi di decesso e di invalidità con quello assicurativo, nonché con la speciale elargizione e con l'indennizzo privilegiato aeronautico previsti, rispettivamente, dalla legge 3 giugno 1981, n. 308 (ora articoli 1895, 1896, 2181 e 2182 del ci-

tato codice dell'ordinamento militare), e dal regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1345, convertito dalla legge 5 agosto 1927, n. 1835 (ora articoli 1898 e 2184 del citato codice dell'ordinamento militare), nei limiti stabiliti dall'ordinamento vigente. Nei casi di infermità contratta in servizio, è richiamata l'applicazione dell'articolo 4-ter del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27, come modificato dall'articolo 3-bis del decreto-legge 19 luglio 2001, n. 294, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 agosto 2001, n. 339 (ora articolo 881 del citato codice dell'ordinamento militare). Esso prevede che il personale militare in ferma volontaria che abbia prestato servizio in missioni internazionali e contragga infermità idonee a divenire, anche in un momento successivo, causa di inabilità possa, a domanda, essere trattenuto alle armi con ulteriori rafferme annuali, da trascorrere interamente in licenza straordinaria di convalescenza o in ricovero in luogo di cura, anche per periodi superiori a quelli previsti dal decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 (ora articolo 1503 del codice dell'ordinamento militare), fino alla definizione della pratica medico-legale riguardante il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio. Ai fini del proscioglimento dalla ferma o rafferma contratta, al personale che ha ottenuto il riconoscimento della causa di servizio non sono computati, a domanda, i periodi trascorsi in licenza straordinaria di convalescenza o in ricovero in luogo di cura connessi con il recupero dell'idoneità al servizio militare a seguito della infermità contratta. Negli stessi casi, per il personale militare in servizio permanente, non è computato nel periodo massimo di aspettativa il periodo di ricovero in luogo di cura o di assenza dal servizio fino a completa guarigione, a meno che le infermità comportino inidoneità permanente al servizio. Fino alla definizione dei procedimenti medico-legali riguardanti il riconoscimento della dipendenza da causa

di servizio, al personale è corrisposto il trattamento economico continuativo, ovvero la paga, nella misura intera. Nei confronti del personale deceduto o divenuto permanentemente inabile al servizio militare incondizionato ovvero giudicato assolutamente inidoneo ai servizi di istituto per lesioni traumatiche o per infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio, sono estesi al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai fratelli germani conviventi e a carico, qualora unici superstiti, i benefici di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, consistenti nel diritto al collocamento obbligatorio con precedenza rispetto a ogni altra categoria e con preferenza a parità di titoli ovvero nell'assunzione per chiamata diretta nelle amministrazioni statali, ferme restando le percentuali di assunzioni previste dalle vigenti disposizioni ed entro l'aliquota del 10 per cento del numero di vacanze;

articolo 4: corresponsione dell'indennità di missione al personale militare in stato di prigionia o disperso e computo per intero del tempo trascorso in stato di prigionia o quale disperso ai fini del trattamento di pensione;

articolo 5, comma 1, lettere *b)* e *c)*: di applicazione delle disposizioni in materia di orario di lavoro e possibilità da parte del personale impiegato nelle missioni di utilizzare a titolo gratuito le utenze telefoniche di servizio, se non risultano disponibili sul posto adeguate utenze telefoniche per uso privato, fatte salve le priorità correlate alle esigenze operative;

articolo 7: estensione della disciplina prevista per il personale militare al personale civile eventualmente impiegato nelle missioni;

articolo 13: particolare disciplina a favore del personale militare impiegato in missioni internazionali in materia di partecipazione ai concorsi interni banditi dall'Amministrazione (rinvio d'ufficio dell'interessato al primo concorso utile successivo, attribuzione ai soli fini giuridici dell'anzianità asso-

luta attribuita ai vincitori del concorso per il quale è stata presentata domanda, nonché dell'anzianità relativa determinata dal posto che sarebbe stato occupato nella relativa graduatoria con il diritto, se vincitore, all'attribuzione della stessa anzianità giuridica dei vincitori del concorso per il quale ha presentato domanda).

Il comma 2, lettera *b)*, rinvia all'articolo 5, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, e all'articolo 4, commi 1-*sexies* e 1-*septies*, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197, che recano disposizioni in materia penale. In particolare:

- articolo 5 del decreto-legge n. 209 del 2008:

comma 1: prevede l'applicazione del codice penale militare di pace e delle disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6, nella parte in cui dispongono in ordine alla competenza territoriale per l'accertamento dei reati militari, concentrata sul Tribunale militare di Roma, alle misure restrittive della libertà personale, all'udienza di convalida dell'arresto in flagranza e all'interrogatorio della persona destinataria di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere;

comma 2: condiziona la punibilità dei reati commessi dallo straniero nel territorio in cui si svolgono gli interventi umanitari e le missioni militari previste dal provvedimento legislativo di proroga, a danno dello Stato ovvero dei cittadini italiani che partecipano agli interventi e alle missioni stessi, alla richiesta del Ministro della giustizia, sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate. La disposizione è intesa a consentire all'autorità di Governo di valutare preventivamente se le condotte poste in essere siano

tali da mettere effettivamente in pericolo interessi vitali dello Stato;

comma 3: attribuisce al tribunale di Roma la competenza territoriale per i reati di cui al comma 2, nonché per i reati attribuiti alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria commessi dal cittadino italiano che partecipa agli interventi e alle missioni di cui al presente decreto, nel territorio e per il periodo di durata degli interventi e delle missioni stessi. Al riguardo va considerato che la prevista applicazione del codice penale militare di pace al personale militare impiegato nelle missioni comporta che numerosi reati ipotizzabili a carico di appartenenti alle Forze armate, che l'articolo 47 del codice penale militare di guerra configura come reati militari (conseguentemente attribuiti alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria militare), siano invece qualificati come reati comuni rientranti nella giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria. La disposizione in esame - che non incide sulla ripartizione della giurisdizione tra la magistratura ordinaria e la magistratura militare - è analoga a quella prevista per i reati militari commessi durante lo svolgimento delle missioni, per i quali l'articolo 9, comma 3, del citato decreto-legge n. 421 del 2001 (richiamato dal comma 1 del presente articolo) attribuisce la competenza al tribunale militare di Roma. Viene in tal modo delineato, per tutti i reati commessi nell'ambito degli interventi e delle missioni internazionali per la pace, un quadro normativo unitario sotto il profilo della competenza, che consente di evitare eventuali conflitti che potrebbero derivare dall'applicazione dell'articolo 10 del codice di procedura penale, il quale stabilisce che, nell'ambito della giurisdizione ordinaria, per i reati commessi interamente all'estero, la competenza è determinata, successivamente, dal luogo della residenza, della dimora, del domicilio, dell'arresto o della consegna dell'imputato e che, nei casi in cui non sia possibile determinarla nei modi indicati, la competenza appartiene al giudice del

luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero che ha provveduto per primo a iscrivere la notizia di reato nell'apposito registro. L'individuazione del Tribunale di Roma quale unico giudice ordinario competente, come del Tribunale militare di Roma per i reati militari, trova fondamento nella circostanza che le attività di pianificazione e conduzione degli interventi e delle missioni internazionali per la pace sono svolti, rispettivamente, dal Ministero degli affari esteri e dal Comando operativo di vertice interforze nell'ambito del Ministero della difesa, amministrazioni centrali con sede a Roma;

- l'articolo 4, commi 1-*sexies* e 1-*septies*, del citato decreto-legge n. 152 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 197 del 2009, prevede disposizioni che introducono, per le missioni internazionali, una scriminante speciale in tema di uso legittimo della forza. Tali disposizioni sono intese ad apprestare un'adeguata tutela sul piano giuridico al personale militare, evitando qualsiasi irragionevole rischio di addebitare responsabilità al personale che abbia operato nel pieno rispetto del diritto internazionale, delle disposizioni che regolano la missione e degli ordini legittimamente impartiti. In particolare, sono previste:

la non punibilità del militare che, nel corso delle missioni previste dal presente decreto-legge, fa uso ovvero ordina di fare uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica nel rispetto delle direttive, delle regole di ingaggio e degli ordini legittimamente impartiti per la specifica missione;

la responsabilità per colpa nel caso in cui si eccedano, a tale titolo, i limiti della scriminante.

L'articolo 2 prevede la clausola di copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto. Tale copertura è effettuata mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215, convertito, con modi-

ficazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 13, relativa alla partecipazione italiana alla missione UNIFIL in Libano. Tale riduzione è operata, quanto a euro 475.983, mediante una contestuale riduzione di personale impiegato nella missione e, quanto a euro 350.703, mediante corrispondente riduzione delle spese di funzionamento relative al supporto logistico.

L'articolo 3 stabilisce che il presente decreto entri in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

In ordine al provvedimento è stata disposta l'esenzione dall'Analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) in ragione della straordinaria necessità ed urgenza dell'intervento legislativo, determinata dalla necessità di fornire in tempi brevi adeguata copertura giuridica e finanziaria alla partecipazione italiana alla missione di osservatori militari delle Nazioni Unite, denominata *United Nations Supervision Mission in Syria* (UNSMIS), di cui alla risoluzione 2043 (2012),

adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite il 21 aprile 2012.

L'opzione regolatoria, in relazione alla quale non sussiste possibilità di opzione alternativa, trova giustificazione sia in considerazione dei risvolti finanziari, in quanto le spese connesse alla missione disciplinata dal provvedimento risultano eccedenti rispetto agli ordinari stanziamenti di bilancio, sia con riguardo alla necessità di adattare la normativa vigente alle esigenze connesse con la missione, in quanto non è prevista una disciplina uniforme stabile da applicare in tali circostanze.

L'intervento normativo non determina effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese. Poiché le attività oggetto di disciplina sono già svolte dalle amministrazioni interessate, le modalità attuative correlate all'intervento non comportano la necessità di creare nuove strutture organizzative o di modificare quelle esistenti.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

PARTE I. - ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) *Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo*

Il presente provvedimento è inteso ad assicurare, per il periodo 14 maggio-31 dicembre 2012, la partecipazione italiana alla missione di osservatori militari delle Nazioni Unite, denominata *United Nation Supervision Mission in Syria* (UNSMIS), di cui alla risoluzione 2043 (2012), adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite il 21 aprile 2012.

L'intervento legislativo è necessario per la copertura finanziaria dei nuovi e maggiori oneri derivanti dalla partecipazione alla missione internazionale sopra menzionata, nonché per adeguare la disciplina riguardante il personale alle particolari esigenze operative connesse con tale missione.

La scelta di intervenire con lo strumento del decreto-legge è determinata dalla necessità di fornire in tempi brevi adeguata copertura giuridica e finanziaria alla partecipazione italiana alla missione.

La disciplina prevista è coerente con il programma di governo e con gli impegni assunti a livello internazionale.

2) *Analisi del quadro normativo nazionale*

La normativa vigente non prevede una disciplina stabile da applicare nei casi di partecipazione del personale delle Forze armate alle missioni internazionali. Tale disciplina viene, pertanto, prevista di volta in volta nell'ambito dei provvedimenti legislativi che finanziano le missioni stesse.

Con riguardo alla disciplina relativa al personale militare, l'assetto normativo generale è delineato dalle disposizioni del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, le quali stabiliscono una disciplina uniforme per tutte le missioni internazionali, applicabile, tuttavia, solo entro i limiti temporali dallo stesso previsti. Tale disciplina è stata costantemente reiterata da tutti i successivi provvedimenti legislativi di proroga delle missioni. Il presente provvedimento, dovendo disciplinare nuovamente la materia in relazione alla nuova missione, conferma l'applicazione della disciplina generale in parola, richiamando, altresì, alcune delle ulteriori disposizioni previste al riguardo dalla legge 3 agosto 2009, n. 108 (articolo 1, comma 2, lettera a) del decreto-legge in esame). Attraverso i rinvii in parola risultano, pertanto, disciplinati: la misura e le modalità di corresponsione del trattamento economico accessorio e dell'indennità di impiego operativo, nonché del trattamento economico dei comandanti militari impiegati dall'ONU con contratti individuali; la valutazione del servizio prestatore nelle missioni internazionali ai fini dell'avanzamento degli ufficiali al grado su-

periore; il trattamento assicurativo e pensionistico nei casi di decesso e invalidità per causa di servizio; la possibilità, per i militari che non hanno potuto partecipare ai concorsi interni banditi dalla Difesa in quanto impiegati nelle missioni internazionali, di partecipare al concorso successivo con il diritto all'attribuzione della stessa anzianità giuridica dei vincitori del concorso per il quale avevano presentato domanda.

Parimenti, per le disposizioni in materia penale (articolo 1, comma 2, lettera *b*), è previsto il rinvio alle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, e all'articolo 4, commi 1-*sexies* e 1-*septies*, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197. Risulta, pertanto, confermata, anche per la missione UNSMIS, l'applicazione della disciplina prevista per le missioni internazionali in corso nell'anno 2012, stabilita dal richiamato articolo 5 del decreto-legge n. 209 del 2008, il quale prevede: l'applicazione ai militari del codice penale militare di pace e di particolari disposizioni in ordine alle misure restrittive della libertà personale, all'udienza di convalida dell'arresto in flagranza e all'interrogatorio della persona destinataria di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, qualora le esigenze operative non consentano di porre tempestivamente l'arrestato a disposizione dell'autorità giudiziaria militare; per i reati militari, la competenza del tribunale militare di Roma; per i reati assoggettati alla giurisdizione ordinaria, la competenza del tribunale di Roma; per i reati commessi dagli stranieri a danno dello Stato o di cittadini italiani che partecipano alle missioni, punibilità a richiesta del Ministro della giustizia e sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate. È, altresì, confermata la sussistenza della scriminante speciale in tema di uso legittimo della forza nel corso delle missioni internazionali, introdotta dall'articolo 4, commi 1-*sexies* e 1-*septies*, del citato decreto-legge n. 152 del 2009.

Nell'ambito delle citate disposizioni sono contemplati rinvii a disposizioni che, originariamente previste da fonti diverse, sono attualmente riprodotte nel codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e nel testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recanti il riassetto delle disposizioni legislative e regolamentari sull'ordinamento militare. I rinvii in parola, ai sensi dell'articolo 2115 del codice dell'ordinamento militare, debbono intendersi effettuati alle corrispondenti disposizioni dello stesso codice dell'ordinamento militare e del testo unico delle disposizioni regolamentari dell'ordinamento militare.

3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti*

Alcune disposizioni richiamate dall'articolo 1, comma 2, del provvedimento dispongono deroghe alle disposizioni vigenti, applicabili alla missione UNSMIS, entro i limiti temporali stabiliti dall'articolo 1, comma 1.

In particolare:

l'articolo 1, in materia di personale:

al comma 2, lettera *a*), rinvia all'articolo 3, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 9, della legge n. 108 del 2009. Riguardo alle disposizioni richiamate:

– l'articolo 3, comma 2, riguardante l'indennità di missione, introduce una deroga all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, escludendo che alle diarie di missione venga applicata la riduzione del 20 per cento stabilita da tale disposizione;

– l'articolo 3, comma 4, prevedendo una disciplina uniforme relativamente all'indennità di impiego operativo da corrispondere a tutto il personale che partecipa alle missioni, introduce una deroga alla legge 23 marzo 1983, n. 78, che, in relazione alle normali condizioni di impiego del personale militare, prevede indennità di impiego operativo differenziate nella misura, nella tassazione e nel riconoscimento ai fini previdenziali;

– il rinvio alla disciplina di cui al decreto-legge n. 451 del 2001, disposto dall'articolo 3, comma 9, comporta l'attualità delle deroghe previste dalle relative disposizioni, le quali rispondono a esigenze operative ovvero di salvaguardia delle aspettative di carriera del personale impiegato nelle missioni (articoli 2, comma 3, 5 e 13); esse comportano effetti circoscritti nel tempo e limitati alla specifica missione autorizzata;

al comma 2, lettera *b*), in materia penale, rinvia all'articolo 5, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge n. 209 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009, e all'articolo 4, commi 1-*sexies* e 1-*septies*, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197. Con riguardo agli articoli richiamati:

– l'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 209 del 2008, nel rinviare all'articolo 9 del decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6, prevede deroghe alle disposizioni sulla competenza territoriale dei tribunali militari, nonché sulla procedura penale militare con riguardo al procedimento di convalida dell'arresto, intese a conciliare il rispetto dei diritti di difesa con le esigenze militari in atto. Tali deroghe comportano effetti circoscritti nel tempo e limitati alle missioni militari disciplinate dal presente provvedimento;

– l'articolo 5, comma 2, del decreto-legge n. 209 del 2008, deroga alle disposizioni del codice penale, introducendo per tutti i reati commessi dallo straniero nel territorio in cui si svolgono le missioni, a danno dello Stato o di cittadini italiani, la condizione di punibilità costituita dalla richiesta del Ministro della giustizia;

– l'articolo 5, comma 3, del decreto-legge n.209 del 2008, de-
roga all'articolo 10 del codice di procedura penale, il quale stabilisce
che, nell'ambito della giurisdizione ordinaria, per i reati commessi intera-
mente all'estero, la competenza sia determinata successivamente dal luogo
della residenza, della dimora, del domicilio, dell'arresto o della consegna
dell'imputato e che, nei casi in cui non sia possibile determinarla nei modi
indicati, la competenza appartenga al giudice del luogo in cui ha sede l'uf-
ficio del pubblico ministero che ha provveduto per primo a iscrivere la
notizia di reato nell'apposito registro;

– l'articolo 4, commi 1-*sexies* e 1-*septies*, del decreto-legge
n.152 del 2009, prevede una scriminante speciale per il militare che,
nel corso delle missioni previste dal presente decreto-legge, fa uso ovvero
ordina di fare uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica nel ri-
spetto delle direttive, delle regole di ingaggio e degli ordini legittima-
mente impartiti per la specifica missione, nonché l'ipotesi di responsabilità
per colpa nel caso in cui si eccedano, a tale titolo, i limiti della scrimi-
nante.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali*

Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con i principi
costituzionali ed è in linea coerente con l'articolo 11 della Costituzione.

5) *Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le fun-
zioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti
locali*

Non si ravvisano profili di incompatibilità delle disposizioni con le
competenze delle regioni ordinarie e a statuto speciale, essendo le materie
oggetto di disciplina attribuite alla legislazione esclusiva dello Stato dal-
l'articolo 117, secondo comma, lettere *a)*, *d)* e *l)*, della Costituzione.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenzia-
zione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della
Costituzione*

Non si ravvisano profili di incompatibilità delle disposizioni con i
principi in parola.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle
possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione
normativa*

È stata verificata positivamente l'assenza di rilegificazioni, nonché il
rispetto dei criteri di semplificazione normativa.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter*

Non risultano attualmente all'esame del Parlamento progetti di legge recanti autorizzazioni di spesa per la partecipazione italiana alla missione oggetto del provvedimento.

In ordine, invece, alla disciplina normativa da applicare alle missioni internazionali, sono all'esame delle Commissioni riunite III (Affari esteri) e IV (Difesa) della Camera dei deputati i progetti di legge di cui agli atti Camera nn. 1213, 1820, 2605 e 2849. Al Senato risulta presentato in materia il disegno di legge di cui all'atto Senato n. 334, assegnato alle Commissioni 3^a (Affari esteri) e 4^a (Difesa), del quale non è ancora iniziato l'esame.

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto*

Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità riguardanti disposizioni di contenuto analogo a quello previsto dal provvedimento.

PARTE II. - CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario*

Trattandosi di disposizioni riguardanti l'impiego delle Forze armate, nonché la giurisdizione penale, di esclusiva competenza, sulla base del Trattato sull'Unione europea, degli ordinamenti interni degli Stati membri, non si ravvisano profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

11) *Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto*

Non risultano pendenti procedure d'infrazione vertenti sul medesimo o analogo oggetto.

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali*

Il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali. È in linea coerente con le risoluzioni 2042 (2012) e 2043 (2012), adottate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, rispettivamente, il 14 aprile 2012 e il 21 aprile 2012.

- 13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto*

Non risultano posizioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sulla materia oggetto del provvedimento.

- 14) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto*

Non risultano posizioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sulla materia oggetto del provvedimento.

- 15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea*

Non si hanno indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

PARTE III. - ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

- 1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso*

Le disposizioni del provvedimento non introducono nuove definizioni normative.

- 2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi*

È stata verificata positivamente la correttezza dei riferimenti normativi contenuti negli articoli del provvedimento.

- 3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti*

Il provvedimento non prevede modificazioni o integrazioni delle disposizioni vigenti.

- 4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo*

Dalle disposizioni del provvedimento non conseguono effetti abrogativi impliciti.

- 5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente*

Non sono previste disposizioni aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme abrogate o di interpretazione autentica. Le disposizioni derogatorie rispetto alla normativa vigente sono indicate nella parte I, numero 3, del presente documento.

- 6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo*

Non risultano deleghe aperte sulla materia oggetto del provvedimento.

- 7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione*

Non sono previsti successivi atti attuativi di natura normativa.

- 8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi*

Nella materia oggetto del provvedimento sono stati utilizzati i dati statistici di riferimento già in possesso dell'amministrazione.

RELAZIONE TECNICA

SEZIONE I**DESCRIZIONE DELL'INNOVAZIONE NORMATIVA**

RELAZIONE TECNICA:

- SU INIZIATIVA GOVERNATIVA**
 INIZIALE SU RICHIESTA PARLAMENTARE
 INTEGRATIVA (SU EMENDAMENTO)
 SU TESTO APPROVATO DALLA CAMERA
 SU TESTO APPROVATO DAL SENATO

A) Titolo del provvedimento: “Disposizioni urgenti per la partecipazione italiana alla missione di osservatori militari delle Nazioni Unite, denominata *United Nation Supervision Mission in Syria* (UNSMIS), di cui alla risoluzione 2043 (2012) adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite”.

B)

Amministrazione o altro soggetto proponente	Presidenza del Consiglio, Esteri, Difesa, Giustizia, Economia e finanze
Amministrazione competente	Difesa

C)

TIPOLOGIA DELL'ATTO		NUMERO
Schema Decreto Legge	X	
Schema Disegno di Legge		
Atto Parlamentare		
Schema Decreto Legislativo		
Schema D.P.R.		

D)

	NUMERO	PROPONENTE
Emendamento		
Subemendamento		

E) Indice delle disposizioni (articoli e commi) rilevanti ai fini della relazione tecnica:

PER LE CONSEGUENZE FINANZIARIE:

Art. 1, comma 1: € 826.686

PER LA COPERTURA:

Art 2, comma 1: € 826.686 per l'anno 2012

PER LA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA:

F) Indicare se il provvedimento comporta oneri per le Pubbliche Amministrazioni diverse dallo Stato

(se "SI" quantificare gli oneri e indicare la relativa copertura nelle Sezioni II e III)

SI	<input checked="" type="checkbox"/>
NO	<input type="checkbox"/>

SEZIONE II

QUANTIFICAZIONE DEGLI EFFETTI FINANZIARI

La quantificazione degli effetti finanziari (e relativi calcoli) deve essere eseguita separatamente per ciascuna disposizione del testo normativo proposto.

A) Descrizione sintetica dell'articolo n. 1 comma n. 1

Autorizza, per il periodo compreso tra il 14 maggio 2012 e il 31 dicembre 2012, la spesa di euro 826.686 per la partecipazione di personale militare italiano alla missione osservatori militari delle Nazioni Unite, denominata *United Nations Supervision Mission in Syria* (UNSMIS), di cui alla risoluzione 2043 (2012), adottata dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite il 21 aprile 2012.

B) La disposizione comporta oneri solo come limite massimo di spesa?

SI	NO
---------------	----

C) Quantificazione degli effetti finanziari

C.1) Dati e parametri utilizzati per la quantificazione e relative fonti.

Spese di PERSONALE:

Per la quantificazione sono presi a riferimento i seguenti parametri:

- trattamento economico di missione di cui al R.D. 3 giugno 1926 n. 941, distinto per fasce di gradi, nella misura intera incrementata del trenta per cento, se non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti, riferita alla diaria di Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti ed Oman (stessa diaria di riferimento applicata al personale impiegato in Libano/Unifil);
- l'indennità di impiego operativo nella misura uniforme pari al 185% dell'indennità di impiego operativo di base di cui all'art. 2, comma 1, della legge 23.3.83, n. 78, e successive modificazioni;
- personale impiegato, suddiviso per categorie (ufficiali e sottufficiali) e per gradi.

Spese di FUNZIONAMENTO:

Per la quantificazione sono presi a riferimento i seguenti parametri:

- sostegno logistico in teatro (funzionamento dei mezzi terrestri di previsto impiego per tutta la durata della missione, acquisto carbolubrificanti, oneri per flussi satellitari, acquisto materiali speciali - equipaggiamenti specifici per l'area d'impiego, etc.).

C.2) Totale Oneri.

Il totale degli oneri relativi al Teatro è pari a euro 826.686. Alla relativa copertura finanziaria si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 13, relativa alla missione UNIFIL in Libano. Tale riduzione è operata:

- quanto a euro 475.983, mediante una contestuale riduzione di n. 10 militari per circa sette mesi nella missione UNIFIL in LIBANO. In considerazione che, per tale missione, i relativi oneri sono stati quantificati dalla relazione tecnica del D.L. 215/2011 su base annuale, la riduzione viene ricondotta a 6 unità/anno (10 unità x 7,5 mesi / 12 mesi = 6 unità), in relazione alle quali è stato calcolato l'ammontare relativo all'indennità di missione (98% della diaria riferita Arabia

Saudita, Emirati Arabi Uniti ed Oman) e alla maggiorazione dell'indennità di impiego operativo (185% dell'indennità di impiego operativo di base, di cui all'art. 2, comma 1, della L. n. 78/1983);

- quanto a euro 350.703, mediante corrispondente riduzione delle spese di funzionamento relative al supporto logistico.

Pertanto, il contingente di personale medio della missione UNIFIL autorizzato dal D.L. 215/2011 è ridotto da 1.100 unità/anno a 1.094 unità/anno.

In allegato:

- schede missione UNSMIS Siria;
- schede missione UNIFIL Libano, per 1.100 militari, inserita nel D.L. 215/2011, per un importo pari a euro 157.012.056;
- schede missione UNIFIL Libano, ridotta a 1.094 militari, per un importo pari a euro 156.185.370.

MISSIONE: Missione di militari non armati per l'attività di osservazione in Siria. Risoluzione ONU 2043 (2012).

Consistenza militari	10
Consistenza mezzi militari	
- terrestri	//
- navali	//
- aeromobili	//
SPESE DI PERSONALE	mensili
Trattamento di missione ecc.	91.899
SPESE DI FUNZIONAMENTO	
Sostegno logistico	15.000
ONERI UNA TANTUM	0
RIEPILOGO	per 232 giorni
spese di personale	710.686
spese di funzionamento	116.000
TOTALE ONERI MISSIONE	826.686

**Missione di militari non armati per l'attività di
MISSIONE: osservazione in Siria. Risoluzione ONU 2043
(2012).**

TIPOLOGIA UNITA' : OSSERVATORI

PERSONALE :		
	numero	costo/mese
Trattamento di missione	10	91.067
Maggiorazione 185% operativa	10	832
TOTALE SPESE PERSONALE		91.899

FUNZIONAMENTO :		
	numero	costo/mese
Sostegno Logistico in Teatro	10	15.000
TOTALE ONERI DI FUNZIONAMENTO		15.000

ONERI UNA TANTUM:		
TOTALE ONERI UNA TANTUM		0

RIEPILOGO:	costo/mese	costo totale (232 gg.)
ONERI DI PERSONALE	91.899	710.686
ONERI DI FUNZIONAMENTO	15.000	116.000
TOTALE ONERI	106.899	826.686
ONERI UNA TANTUM	0	0
TOTALE GENERALE	106.899	826.686

STATO MAGGIORE DIFESA
Ufficio Generale Pianificazione Programmazione e Bilancio
Ufficio Bilancio

Missione: Missione di militari non armati per l'attività di osservazione in Siria. Risoluzione ONU 2043 (2012).

Tipologia Unità: Osservatori

CAT.	GRADO	UNITA'	ALIQUOTA FASCIA MEDIA	INDENNITA' "SUPERCAMPAGNA"				INDENNITA' DI CONTINGENTE				ENTRATE MENSILI		USCITE MENSILI	MINORI SPESE (MENSILI)	MAGGIORI SPESE (MENSILI)
				IMPORTO MENSILE LORDO	RITENUTE PREVIDENZIALI	RITENUTE FISCALI	ONERI A CARICO STATO	IMPORTO MENSILE LORDO	RITENUTE PREVIDENZIALI	RITENUTE FISCALI	ONERI A CARICO STATO	RITENUTE PREVIDENZIALI	RITENUTE FISCALI			
a	b	c	d	e	f = e*9,1%	g = (e-f)*d	h = e*32,7%	i	l = (i/2)*9,1%	m = ((i-l)/2)*d	n = (i/2)*32,7%	o = (l+f)*c	p = (m-g)*c	q = (n-h)*c	r = (t-(o-p))	s = (e)*c
Ufficiali	Tenente Colonnello + 15	1	26,06%	825,03	75,08	195,44	269,78	1.017,54	46,30	126,55	166,37	-28,78	-68,88	-103,42	-6	193
	Capitano	1	23,00%	499,67	45,47	104,47	163,39	616,25	28,04	67,64	100,76	-17,43	-36,82	-62,64	-8,00	117,00
Sottufficiali	1° Maresciallo	1	21,30%	499,67	45,47	96,74	163,39	616,25	28,04	62,64	100,76	-17,43	-34,10	-62,64	-11,00	117,00
	Maresciallo Capo	2	20,50%	418,34	38,07	77,96	136,80	515,95	23,48	50,48	84,36	-29,19	-54,95	-104,88	-21,00	195,00
	Maresciallo Ordinario	2	19,90%	271,14	24,67	49,05	88,66	334,41	15,22	31,76	54,68	-18,92	-34,57	-67,97	-14,00	127,00
	Maresciallo	3	19,50%	232,41	21,15	41,20	76,00	286,64	13,04	26,68	46,87	-24,32	-43,56	-87,40	-20,00	163,00
	TOTALE	10										-136,07	-272,89	-488,94	-80,00	912
TOTALE MAGGIORAZIONE															832	

TEATRO OPERATIVO: LIBANO UNIFIL

Consistenza militari in teatro	1.100
---------------------------------------	--------------

Consistenza mezzi militari in teatro	
- terrestri	647
- navali	
- aeromobili	4

SPESE DI PERSONALE	mensili
Diaria, 185% indennità impiego operativo, CFI	6.691.978

SPESE DI FUNZIONAMENTO	
Viveri, supporto logistico, funzionamento mezzi militari, ecc.	4.472.923

ONERI UNA TANTUM	20.800.258
-------------------------	-------------------

RIEPILOGO	annuale
spese di personale	81.642.131
spese di funzionamento	75.369.925

TOTALE ONERI MISSIONE	157.012.056
------------------------------	--------------------

LOCALITA' MISSIONE : LIBANO

MISSIONE : UNIFIL

PERSONALE :		
	numero	costo/mese
Trattamento di missione	1.100	6.630.554
Maggiorazione 185% operativa	1.081	61.424
TOTALE SPESE PERSONALE		6.691.978

FUNZIONAMENTO :		
	numero	costo/mese
Viveri	1.017	146.448
Supporto logistico		712.580
Funzionamento mezzi militari e materiali	1.481	2.418.348
Funzionamento Comandi / Reparti		246.376
Manovalanza, noleggio, interpreti		68.952
Manutenzione infrastrutture		630.220
Manutenzione apparati TLC		250.000
ONERI DI FUNZIONAMENTO		4.472.923

ONERI UNA TANTUM:	
approntamento in patria, addestramento pre impiego, trasporti con vettori militari, acquisto materiali / equipaggiamenti speciali, flussi satellitari, ecc.	20.800.258
TOTALE ONERI UNA TANTUM	20.800.258

RIEPILOGO:	spesa mensile (gg. 30)	spesa annuale (gg. 366)
ONERI DI PERSONALE	6.691.978	81.642.131
ONERI DI FUNZIONAMENTO	4.472.923	54.569.667
TOTALE ONERI	11.164.901	136.211.798
ONERI UNA TANTUM		20.800.258
TOTALE GENERALE	11.164.901	157.012.056

TEATRO OPERATIVO:**LIBANO UNIFIL**

Consistenza militari in teatro	1.094
Consistenza mezzi militari in teatro	
- terrestri	647
- navali	
- aeromobili	4
SPESE DI PERSONALE	mensili
Diaria, 185% indennità impiego operativo, CFI	6.652.963
SPESE DI FUNZIONAMENTO	
Viveri, supporto logistico, funzionamento mezzi militari, ecc.	4.444.177
ONERI UNA TANTUM	20.800.258
RIEPILOGO	annuale
spese di personale	81.166.148
spese di funzionamento	75.019.222
TOTALE ONERI MISSIONE	156.185.370

LOCALITA' MISSIONE : LIBANO
MISSIONE : UNIFIL

PERSONALE :		
	numero	costo/mese
Trattamento di missione	1.094	6.592.011
Maggiorazione 185% operativa	1.075	60.952
TOTALE SPESE PERSONALE		6.652.963

FUNZIONAMENTO :		
	numero	costo/mese
Viveri	1.017	146.448
Supporto logistico		683.834
Funzionamento mezzi militari e materiali	1.481	2.418.348
Funzionamento Comandi / Reparti		246.376
Manovalanza, noleggi, interpreti		68.952
Manutenzione infrastrutture		630.220
Manutenzione apparati TLC		250.000
ONERI DI FUNZIONAMENTO		4.444.177

ONERI UNA TANTUM:	
approntamento in patria, addestramento pre impiego, trasporti con vettori militari, acquisto materiali / equipaggiamenti speciali, flussi satellitari, ecc.	20.800.258
TOTALE ONERI UNA TANTUM	20.800.258

RIEPILOGO:	spesa mensile (gg. 30)	spesa annuale (gg. 366)
ONERI DI PERSONALE	6.652.963	81.166.148
ONERI DI FUNZIONAMENTO	4.444.177	54.218.964
TOTALE ONERI	11.097.140	135.385.112
ONERI UNA TANTUM		20.800.258
TOTALE GENERALE	11.097.140	156.185.370

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

STATO MAGGIORE DIFESA
Ufficio Generale Pianificazione, Programmazione e Bilancio
Ufficio Bilancio

Inquadramento bilancia LIBANO
Missioni: URIPIL

Grado	Unità	Feste	Diaria	Renta al 98,00%	Quora assente	Quota impuntibile	Costi Lordi	Quota Lordi	Rientro di Stato	Spesa per coprire al giorno	Spesa totale al giorno	gi	TOTALE, p.
		333	186,91	88,17	77,47	105,70	1.583243	167,35	40,50	285,32	0,00	30	4
Generale di Divisione	1												
Caronte di Brigata	2												
Colonnello	11												
Tenente Colonnello	36		177,37	57,82	77,47	96,35	1.583243	152,55	36,92	266,96	3.737,11	30	112.113
Maggiore	21												
Capitano	65												
Tenente	41												
Leutenant	5												
1° Maresciallo	54												
Maresciallo Capn	79												
Maresciallo Ordinario	36		169,54	166,35	77,47	86,88	1.532254	135,74	32,85	246,05	74.061,93	30	2.221.858
Maresciallo	36												
Sergente Maggiore	48												
Sergente	42												
Caporal Maggiore	7												
Primo Caporal Maggiore	293												
Volontari non in SP	318		143,99	141,11	77,47	61,64	1.305021	84,32	20,91	62,20	141.924,68	30	4.238.040
TOTALE: FASCB		1.094											6.592.018

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

STATO MAGGIORE DIFESA
Ufficio Generale Pianificazione Programmazione e Bilancio
Ufficio Bilancio

Locandina Missione: LIBANO
Missione: UNITEJ.

CAT.	GRADO	UNITA'	ALIQUOTA FASCIA MEDIA		INDENNITA' "SUIRICKAMPAGNA"				INDENNITA' DI CONTINGENTE				ENTRATE MENSILI			USCITE MENSILI		MAGGIORI SPESSE (MENSILI)	MINORI SPESSE (MENSILI)
			a	b	c	d	IMPORTO MENSILE LORDO	IMPORTO MENSILE LORDO	IMPORTO MENSILE LORDO	IMPORTO MENSILE LORDO	IMPORTO MENSILE LORDO	IMPORTO MENSILE LORDO	IMPORTO MENSILE LORDO	IMPORTO MENSILE LORDO	IMPORTO MENSILE LORDO	IMPORTO MENSILE LORDO	IMPORTO MENSILE LORDO		
Uffici			1	36,00%	1029,40	95,59	336,55	316,31	1.288,43	17,21	217,63	200,39	35,88	-118,92	-128,92	26	240		
		Generale di Divisione	2	37,00%	950,66	87,47	279,44	314,14	1.184,81	35,91	107,94	193,72	67,00	-108,06	-240,84	23	448		
		Generale di Brigata	8	28,95%	950,66	87,47	279,44	314,14	1.184,81	35,91	107,94	193,72	67,00	-108,06	-240,84	23	448		
		Colonnello + 25	1	28,95%	825,03	75,08	217,19	269,78	1.017,54	46,30	140,64	186,37	-28,78	-70,53	-103,42	2	193		
		Colonnello + 23	18	26,00%	825,03	75,08	217,19	269,78	1.017,54	46,30	140,64	186,37	-28,78	-70,53	-103,42	2	193		
		Tenente Colonnello + 15	15	26,00%	557,74	50,71	132,12	182,38	687,92	11,30	85,56	112,47	-291,81	-694,44	-1.048,59	-38	1.951		
		Tenente Colonnello + 13	15	26,00%	557,74	50,71	132,12	182,38	687,92	11,30	85,56	112,47	-291,81	-694,44	-1.048,59	-38	1.951		
		Maggiore + 15	16	25,00%	825,03	75,08	217,19	269,78	1.017,54	46,30	140,64	186,37	-28,78	-70,53	-103,42	2	193		
		Maggiore + 13	5	25,00%	575,16	46,88	124,67	169,46	615,36	28,91	97,86	133,88	-42,85	-133,35	-202,81	34	601		
		Captano	62	23,00%	499,67	45,47	104,47	153,39	564,23	28,64	97,64	133,88	-42,85	-133,35	-202,81	34	601		
		Tenente	41	21,17%	449,21	40,89	99,47	167,39	584,17	23,21	78,04	109,76	-64,65	-202,20	-299,20	41,9	4.288		
		Laureato	2	21,99%	499,67	45,47	104,47	153,39	564,23	28,64	97,64	133,88	-42,85	-133,35	-202,81	34	601		
		1° Maresciallo	54	21,30%	459,31	40,89	99,47	167,39	584,17	23,21	78,04	109,76	-64,65	-202,20	-299,20	41,9	4.288		
		2° Maresciallo	77	20,50%	418,34	38,07	77,96	130,80	515,93	23,48	50,48	84,36	-112,68	-311,63	-403,04	-253	2.214		
		Maresciallo Capo	35	19,00%	271,14	24,67	40,05	80,66	324,41	11,04	26,68	46,87	-259,43	-464,64	-592,24	-208	1.735		
		Maresciallo	52	19,30%	232,41	21,15	41,20	76,00	286,64	15,32	30,96	54,68	-351,62	-461,38	-576	3.100			
		Scargente Maggiore	49	19,40%	271,14	24,67	40,05	80,66	324,41	11,04	26,68	46,87	-259,43	-464,64	-592,24	-208	1.735		
		Scargente	42	18,80%	240,00	21,81	41,20	78,48	296,64	13,47	26,70	48,40	-351,62	-461,38	-576	3.100			
		Caporal Maggiore	6	18,30%	232,41	21,15	38,66	76,00	286,64	10,10	19,39	36,40	-182,19	-307,13	-423,73	-158,83	1.222		
		Primo Legnani Maggiore	291	18,30%	180,00	16,38	29,94	58,86	222,00	3,19	6,11	11,45	-9,05	-17,58	-23,36	-5,71	8.014		
		Volontari non in SP	118	18,30%	44,8	4,08	7,45	14,65	70,00	3,19	6,11	11,45	-9,05	-17,58	-23,36	-5,71	8.014		
		TOTALI	1.975																
		TOTALI MAGGIORAZIONE																	
		TOTALI																	

60.932

RELAZIONE TECNICA - RIEPILOGO EFFETTI																
Art.	Comma	DESCRIZIONE EFFETTI	4		5	SALDO NETTO DA FINANZIARE			importo complessivo	FABBISOGNO			INDEBITAMENTO NETTO			
			entrata / spesa	tipologia		2012	2013	2014		importo annuo a regime	anno terminale	2012	2013	2014	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		ONERI														
1	1	Tipologia: autorizzazioni di spesa ONERI A CARICO DELLO STATO descrizione norma: partecipazione di personale delle Forze armate a missioni internazionali missione 5/programma 8/ Amm.ne: Ministero della difesa	S	C	826.686						826.686			826.686		
		effetti finanziari negativi a carico delle altre P.A. descrizione norma descrizione effetto														
		TOTALE ONERI			826.686						826.686			826.686		

SEZIONE III
MODALITA' DI COPERTURA UTILIZZATE
A. PER GLI ONERI A CARICO DELLO STATO:

	Anno 1	Anno 2	Anno 3
TOTALE EFFETTI FINANZIARI NEGATIVI PER LO STATO (come da Tab. 2)	826.686		

MODALITÀ DI COPERTURA:**A) Fondi speciali**

- Tabella A	Ministero _____			
	Ministero _____			
- Tabella B	Ministero _____			
	Ministero _____			
Totale fondi speciali				

B) Riduzione di autorizzazioni di spesa

- DL	n. 215 del 2011, convertito dalla legge n. 13 del 2012	articolo 1 _____	comma 2 _____	826.686		
- Legge	_____	articolo _____	comma _____			
- Legge	_____	articolo _____	comma _____			
Totale riduzione autorizzazioni di spesa				826.686		

C) Nuove o maggiori entrate

- Legge	_____	articolo _____	comma _____			
- Legge	_____	articolo _____	comma _____			
- Legge	_____	articolo _____	comma _____			
Totale nuove o maggiori entrate						
TOTALE COPERTURA (A+B+C)				826.686		

B. PER GLI ONERI A CARICO DELLE ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI:

	Anno 1	Anno 2	Anno 3
TOTALE EFFETTI FINANZIARI NEGATIVI PER LE ALTRE P.A. (come da Tab. 2)			

MODALITÀ DI COPERTURA:

A) Totale trasferimenti dal Bilancio dello Stato			
---	--	--	--

B) Nuove o maggiori entrate per l'Ente

-			
-			
Totale nuove o maggiori entrate per l'Ente			

C) Minore spesa per il bilancio dell'Ente

-			
-			
Totale minore spesa per il bilancio dell'Ente			

TOTALE COPERTURA (A+B+C)			
---------------------------------	--	--	--

SEZIONE IV

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

(La Sezione va compilata a cura dell'Amministrazione proponente, ai sensi dell'art. 11-ter, comma 1, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni)

Descrizione sintetica

SEZIONE V**EFFETTI FINANZIARI INDOTTI**

(Compilata a cura del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - IGPB)

	Anno 1	Anno 2	Anno 3
Saldo netto da finanziare			
Fabbisogno di cassa del settore statale			
Indebitamento netto			

Note:

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 15 maggio 2012, n. 58, recante disposizioni urgenti per la partecipazione italiana alla missione di osservatori militari delle Nazioni Unite, denominata United Nations Supervision Mission in Syria (UNSMIS), di cui alla Risoluzione 2043 (2012), adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 15 maggio 2012, n. 58, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 15 maggio 2012.

Disposizioni urgenti per la partecipazione italiana alla missione di osservatori militari delle Nazioni Unite, denominata United Nations Supervision Mission in Syria (UNSMIS), di cui alla Risoluzione 2043 (2012), adottata dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Viste le risoluzioni 2042 (2012) e 2043 (2012), adottate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, rispettivamente, il 14 aprile 2012 e il 21 aprile 2012;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni volte ad assicurare la partecipazione italiana alla missione di osservatori militari delle Nazioni Unite, denominata *United Nations Supervision Mission in Syria* (UNSMIS), di cui alla citata risoluzione 2043 (2012);

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 maggio 2012;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri degli affari esteri e della difesa, di concerto con i Ministri della giustizia e dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Partecipazione italiana alla missione UNSMIS)

1. È autorizzata, a decorrere dal 14 maggio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 826.686 per la partecipazione di personale militare alla missione di osservatori militari delle Nazioni Unite, denominata *United Nations Supervision Mission in Syria* (UNSMIS), di cui alla riso-

luzione 2043 (2012), adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite il 21 aprile 2012.

2. Al personale che partecipa alla missione di cui al comma 1 si applicano:

a) l'articolo 3, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 9, della legge 3 agosto 2009, n. 108; l'indennità di missione è corrisposta nella misura intera incrementata del trenta per cento, se non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti, calcolata sulla diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman;

b) l'articolo 5, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, e l'articolo 4, commi 1-*sexies* e 1-*septies*, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.

Articolo 2.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto, pari a euro 826.686 per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 13, riferita, quanto a euro 475.983, alla spesa media annuale corrispondente alla riduzione di personale e, quanto a euro 350.703, alla riduzione in pari misura delle spese di funzionamento relative al supporto logistico.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor- tare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 3.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 maggio 2012

NAPOLITANO

MONTI – TERZI DI SANTAGATA –
DI PAOLA – SEVERINO

Visto, *il Guardasigilli*: SEVERINO

